

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PhilHeaD –
Philosophy of Health and Disease**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Paolo COMANDUCCI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 18.4.2018.

L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Francesco UBERTINI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 29.5.2018.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Giorgio ZAULI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 19.4.2018.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof.ssa Maria Cristina MESSA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 24.4.2018.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Cesare EMANUEL, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 18.5.2018.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, rappresentata dal

rettore pro-tempore prof. Luigi DEI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 27.4.2018.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luca PIETROMARCHI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 26.6.2018.

PREMESSO CHE

sussiste da tempo fra i docenti delle università in questione un comune interesse di studio sulle tematiche legate alla filosofia delle varie scienze della salute, considerate in tutte le loro sottodiscipline, e che questo interesse si è tradotto da tempo in fattiva collaborazione scientifica, come testimoniato da lavori seminariali e dalla pubblicazione di numerosi lavori in comune, si ritiene opportuno incentivare e dare visibilità alle suddette attività, promuovendo anche il finanziamento della ricerca, con la creazione di un centro interuniversitario fra le Università di cui sopra;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il centro interuniversitario *PhilHeaD. Center for Philosophy of Health and Disease*, nel seguito indicato col termine di centro, regolato dai seguenti articoli. Il centro non ha personalità

giuridica, configurandosi quale strumento per la collaborazione scientifica di strutture dipartimentali di diverse Università.

2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 – Finalità del centro

1. Il centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:

- a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nei campi della filosofia della salute e della malattia, con riferimento a tutte le varie discipline scientifiche inerenti, e con un'attenzione volta tanto agli aspetti teorici quanto alle loro implicazioni applicative, nonché all'ambito della salute pubblica e della comunicazione della salute;
- b) promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
- c) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
- d) organizzare seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;
- e) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i

finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

Art. 3 - Sede del centro

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, (DAFIST), che si è reso a ciò disponibile. Il dipartimento DAFIST effettua la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono e in osservanza delle normative dell'Ateneo di appartenenza. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne

delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno (lavoratori autonomi / professionisti / personale con contratto di somministrazione lavoro) alle Università convenzionate, anche messo a disposizione dai dipartimenti di afferenza dei docenti aderenti, tale personale dovrà essere in possesso delle necessarie coperture assicurative di legge (infortuni e responsabilità civile per danno a terzi).

5. I professori e ricercatori che non intendano più aderire al centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di insussistenza del proprio interesse ad aderire al centro. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le

conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 11 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organizzazione del centro

1. L'organizzazione del centro si articola come segue:

- a) il consiglio scientifico;
- b) il direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organismo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto fino ad un massimo di n. 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge al proprio interno il direttore e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i componenti aventi i requisiti per l'elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo

le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziati;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, ove tale posizione organizzativa sia attivata / capo del servizio della scuola e dei dipartimenti, ove la suddetta posizione organizzativa non sia attivata) ed allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Propone al dipartimento di supporto amministrativo-contabile e al dirigente dell'Ateneo sede amministrativa (gestione accentrata) / al dipartimento dell'Ateneo che gestisce contabilmente la risorsa finanziaria (gestione decentrata) l'effettuazione delle spese entro i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo cui fa capo il dipartimento che emette l'ordine di pagamento, e svolge i compiti in esso previsti;

e) propone all'approvazione e alla successiva stipula del dipartimento di supporto amministrativo-contabile dell'Ateneo sede amministrativa (gestione accentrata) / al dipartimento dell'Ateneo

convenzionato che gestisce contabilmente la risorsa finanziaria (gestione decentrata) i contratti e le convenzioni, attivi, di ricerca con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approva direttamente le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature in possesso del centro, nel rispetto delle disposizioni del pertinente regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso e dei ritiri di adesione di singoli docenti;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti.

i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o

da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni sei mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto (all'occorrenza per via telematica) almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.

2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso.

La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.

4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il vicedirettore provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione.

5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) vigila sull'osservanza della presente convenzione e della normativa vigente;

c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro che, una volta approvata dal predetto

consiglio viene trasmessa agli Atenei convenzionati a cura del direttore stesso;

d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa e firma, insieme al direttore del dipartimento di supporto amministrativo – contabile dell'Ateneo sede amministrativa (gestione accentrata) / al direttore del dipartimento dell'Ateneo convenzionato che gestirà contabilmente il corrispettivo (gestione decentrata), nonché al responsabile scientifico, i contratti attivi che saranno stipulati dal dipartimento medesimo per conto del centro; sottoscrive solo atti riguardanti le attività normate dalla presente convenzione che non siano contratti e che non comportino oneri economici, mentre ogni altro genere di atto sarà approvato dai competenti organi del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, che, sulle questioni di competenza del consiglio scientifico, acquisiranno la relativa deliberazione.

e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;

f) propone al consiglio scientifico, secondo quanto previsto all'art. 6, il vicedirettore.

g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica

del centro cui è preposto un responsabile, docente, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito agli organi del centro, quale rappresentante della propria Università.

2. Il responsabile della sezione scientifica vigila sulla corretta conservazione dei beni inventariabili in possesso del centro che siano allocati presso la sezione medesima e risponde degli stessi insieme al consegnatario del dipartimento ove i beni sono allocati e al consegnatario del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio *budget* economico e degli investimenti. Il centro non ha autonomia negoziale. Ai sensi del regolamento amministrativo-contabile dell'Università sede amministrativa, i contratti attivi sono stipulati dal direttore del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro e controfirmati dal direttore del centro e dall'eventuale responsabile scientifico, mentre quelli passivi sono stipulati dal direttore generale dell'Ateneo o suo delegato. Il centro non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale,

attraverso la partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa - a *spin off* accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*), ed, eventualmente, mediante finanziamenti erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile secondo le disposizioni del relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (gestione accentrata).

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti dai rispettivi dipartimenti interessati secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (gestione decentrata).

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo cui fa capo il dipartimento che gestisce contabilmente la commessa.

5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre

che alle previsioni della n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

6. Gli Atenei che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire alle attività del centro attraverso un sostegno di tipo scientifico; eventuali contributi finanziari potranno essere erogati dagli Atenei su base facoltativa, previa delibera dei relativi organi di governo.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni in possesso del centro e acquistati con le risorse finanziarie dal medesimo acquisite sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché dei pertinenti regolamenti di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati in possesso del centro. Il responsabile della sezione scientifica dell'Ateneo convenzionato vigila sui beni inventariati presso la sezione

medesima e ne risponde insieme al consegnatario del dipartimento in cui tali beni sono allocati e al consegnatario del dipartimento di supporto amministrativo contabile del centro.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di ritiro dell'adesione di aderenti, il consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati. La deliberazione del consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 11 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di repertoriazione, a seguito della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione,

dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutti gli impegni assunti verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento degli impegni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del consiglio scientifico che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 12 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno potrà essere assunto e nessun nuovo contratto potrà essere proposto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede

amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di impegni, attività o altre pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquistati con risorse finanziarie acquisite dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, secondo la delibera del consiglio scientifico. In mancanza di una delibera del consiglio scientifico, i beni sono ripartiti d'intesa tra gli Atenei, tenuto conto

delle relative esigenze di ricerca scientifica, su proposta dell'Ateneo sede amministrativa.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 14 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Gli Atenei coinvolti, anche attraverso il loro personale, in attività di studio e ricerche nell'ambito dell'attività del centro, valutano, su proposta del consiglio scientifico del centro, l'opportunità di procedere all'eventuale tutela della proprietà industriale/intellettuale dei risultati di studio e ricerche frutto dei progetti scientifici collaborativi.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione scritta fra gli Atenei che hanno contribuito alla realizzazione dei risultati di studi e ricerche, la titolarità degli eventuali titoli di proprietà industriale/intellettuale oggetto di deposito sarà a nome degli Atenei che hanno partecipato

alle suddette attività e sarà calcolata sulla base dello specifico contributo prestato da ciascun Ateneo e dal suo personale coinvolto al conseguimento del risultato inventivo. Con successivi e specifici accordi fra gli Atenei coinvolti nel conseguimento del risultato inventivo, saranno disciplinati la suddivisione della titolarità, il deposito/registrazione dei titoli e la gestione e lo sfruttamento degli stessi. Come previsto dalla normativa vigente in materia, resta fermo il riconoscimento del diritto morale in capo agli inventori / autori.

4. Resta inteso che ciascun Ateneo rimane titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “*background*”, ossia a tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente;
- al proprio “*sideground*”, ossia a tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascun Ateneo durante lo svolgimento degli studi e ricerche previsti dal presente accordo, ma al di fuori ed indipendentemente dagli stessi, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Art. 15 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 16 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 17 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che

svolgono attività presso le sezioni scientifiche del centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 20 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 21 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli

aderenti al centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.

2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del centro.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 23 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 7 fogli (26 facciate) e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112,00 (centododici), verrà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

I legali Rappresentanti delle Università di Genova, Bologna, Ferrara, Milano – Bicocca, Piemonte Orientale, Firenze, Roma Tre

ALLEGATO A - ELENCO ADERENTI

Università degli studi di Genova

Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (DAFIST)

Maria Cristina Amoretti

Marcello Frixione

Nicla Vassallo

Federico Zuolo

Università degli studi di Bologna

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM)

Roberto Brigati

Raffaella Campaner

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM)

Giovanna Cenacchi

Matteo Cerri

Università degli studi di Ferrara

Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche

Giovanni Boniolo

Luigi Grassi

Università degli studi di Milano – Bicocca

Dipartimento di Psicologia

Elisabetta Lalumera

Margherita Lang

Laura Macchi

Fabio Madeddu

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo

Massa”

Matteo Bianchin

Marco Castiglioni

Micaela Donatella Castiglioni

Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Raffaele Mantegazza

Michele Augusto Riva

Maria Grazia Strepparava

Università degli studi del Piemonte Orientale

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e

Sociali (DIGSPES)

Margherita Benzi

Anna Rosa Favretto

Roberto Zanola

Dipartimento di Medicina Traslazionale (DIMET)

Fabrizio Faggiano

Università degli studi di Firenze

Dipartimento di Lettere e Filosofia

Alessandro Pagnini

Silvano Zipoli Caiani

Università degli studi di Roma Tre

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo (FilCoSpe)

Riccardo Chiaradonna

Mario De Caro

Mauro Dorato

Francesco Ferretti

Massimo Marraffa